



**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 223 DEL 21/11/2023**

OGGETTO

PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che i consigli provinciali di molte province italiane, tra i quali quello della Provincia di Reggio Emilia, sono in scadenza tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 mentre nella primavera del 2024 si terrà il turno generale delle elezioni amministrative con la conseguenza che i risultati elettorali potrebbero comportare importanti ricadute relativamente all'elettorato sia attivo che passivo con la conseguenza che, se le elezioni del consiglio provinciale si tenessero prima del turno delle amministrative, una parte dei consiglieri provinciali neoeletti potrebbe decadere;
- che a tal riguardo l'art. 1 c. 79 lett. b) della l. 56/2014 che al secondo periodo dispone quanto segue: "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti";
- che l'Unione delle Province Italiane ha richiesto di sottoporre alla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali di esprimere un orientamento in merito alla possibilità di dare attuazione a tale norma nel contesto sopra richiamato;

VISTO l'atto di orientamento adottato nella seduta della Conferenza Stato - Città ed autonomie locali dell'8 novembre 2023, trasmesso da U.P.I. ed acquisito al protocollo dell'ente in data 17/11/2023 n. 39053, che si allega sub A) e che così si esprime:

- 1) *In merito alla questione relativa alla natura meramente transitoria della normativa in esame, si rileva che, trattandosi di una disposizione introdotta nel 2020 sotto forma di emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del citato decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, si ritiene che essa continui a regolare a regime, fino a un nuovo intervento legislativo, il vigente procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo degli organi delle Province.*
- 2) *La norma ha una natura obbligatoria, e non meramente facoltativa, e dispone il rinvio delle elezioni di tutti gli organi di governo delle Province - sia i Consigli provinciali, sia i Presidenti di provincia - nella ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative, si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.*
- 3) *Per quanto, invece, riguarda il problema della determinazione del corpo elettorale, in base al quale verificare la sussistenza dei presupposti per il differimento della tornata provinciale, si ritiene che la natura di procedimento elettorale di secondo grado delle elezioni provinciali implichi che, nel procedimento per il rinnovo degli organi delle province, gli aventi diritto al voto sono solo ed esclusivamente i sindaci*

ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nell'ambito territoriale delle province medesime.

- 4) In relazione alla questione della applicabilità della disposizione in esame nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, si rappresenta che il differimento riguarda tutte le Province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado. Tale ricostruzione appare in linea con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e scongiura il rischio di soluzioni differenziate pur in presenza dei medesimi presupposti.*
- 5) Infine, quanto alla questione relativa al termine entro il quale debbano svolgersi le elezioni provinciali in caso di differimento imposto dal verificarsi dei presupposti codificati dalla legge n. 56/2014, si ritiene che, in base al tenore letterale della disposizione in esame, le elezioni provinciali, a seguito del differimento, debbano tenersi entro 45 giorni a decorrere dall'ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal rinnovo della rappresentanza.;*

PRESO ATTO che relativamente al territorio della Provincia di Reggio Emilia, sono 31 i comuni e il 75,3% i sindaci e i consiglieri comunali interessati al turno elettorale amministrativo della prossima primavera, come risulta anche dalla tabella allegata sub B) prodotta dal Ministero dell'Interno;

RITENTUTO quindi che siano integrati i requisiti previsti dalla lett. b) del comma 79 dell'art. 1 della l. 56/2014 e dal richiamato orientamento deliberato dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

DI PRENDERE ATTO dell'Orientamento deliberato dalla Conferenza Stato - Città ed autonomie locali in data 8/11/2023 ed allegato sub A) al presente decreto, secondo cui le Province che devono convocare e svolgere le elezioni dei Consigli provinciali e dei Presidenti di Provincia tra il mese di dicembre 2023 e i primi mesi del 2024, dovranno rinviare le elezioni a dopo il turno di elezioni comunali della prossima primavera se oltre il 50% dei sindaci e dei consiglieri comunali giungono a scadenza nel 2024 e devono essere rinnovati con le elezioni degli organi di governo dei rispettivi Comuni;

DI DARE ATTO che la Provincia di Reggio Emilia ricade nella situazione sopra definita, come risulta anche dalla tabella allegata sub B) prodotta dal Ministero dell'Interno;

DI DISPORRE pertanto che le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale vengano svolte entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti del turno di elezioni amministrative che si terrà nella primavera del 2024;

DI DARE ATTO che conseguentemente gli attuali consiglieri provinciali rimarranno in carica fino al rinnovo dell'organo, salvo che non ne intervenga la decadenza a seguito della rielezione dei rispettivi organi consiliari di appartenenza;

DI TRASMETTERE il presente decreto ai consiglieri provinciali e ai Comuni della provincia di Reggio Emilia;

DI DARE ATTO che il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

- A) Orientamento Conferenza Stato - Città ed autonomie locali del 08/11/2023;
- B) tabella Elenco Province interessate;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 21/11/2023

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma